



DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: studiopirinu@tin.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Le informative per l'azienda

Le news di dicembre	pag. 2
Conversione D.L. 127/2021: novità <i>green pass</i> nei luoghi di lavoro	pag. 6
Ammortizzatori sociali per emergenza sanitaria dopo il Decreto Fiscale: prime indicazioni	pag. 7
Prime indicazioni INL sul nuovo provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale	pag. 10
Ferie tramutate in cassa integrazione COVID-19	pag. 14
Termini di pagamento delle cartelle Inps notificate nell'ultimo quadrimestre 2021	pag. 15
Comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio	pag. 16
Modifiche al <i>Temporary framework</i>	pag. 19
Decontribuzione turismo, stabilimenti termali, commercio e spettacolo: le istruzioni Inps	pag. 20
Esonero contributivo filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	pag. 22
Riduzione contributiva edili 2021 confermata all'11,50%	pag. 25
Nuova modalità di visualizzazione delle ricevute dei flussi UniEmens	pag. 26
Misure in materia pensionistica per assicurati al Fpls	pag. 27
Domanda unica Cig (causale COVID)	pag. 29
Restituzione all'Inps di somme indebitamente percepite	pag. 34
La cassa edile emana le nuove istruzioni per la compilazione del Mut	pag. 37
Dematerializzazione nota spese prodotta dal dipendente trasfertista	pag. 38
Aggiornati i minimi imponibili Inail 2021	pag. 40

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Greenpass50+: ulteriore funzionalità

L'Inps, con messaggio n. 3948 del 15 novembre 2021, ha comunicato che, a partire dal 15 novembre 2021, tenuto conto di esigenze organizzative rappresentate dalle aziende, in merito ai dipendenti presenti sul luogo di lavoro, al fine della verifica sul possesso del *green pass*, ha introdotto, nel servizio "GreenPass50+", un'ulteriore funzionalità per il "Verificatore", da utilizzare in fase di verifica, che permette di selezionare massivamente i dipendenti per i quali effettuare la verifica sul possesso del *green pass*, importando un *file* contenente i codici fiscali degli stessi dipendenti.

A fronte del caricamento del *file* da parte del "Verificatore", il sistema permette di effettuare la verifica esclusivamente per quei soggetti presenti nel *file* e per i quali il "Verificatore" stesso ha avuto la visibilità in fase di accreditamento; eventuali soggetti non associati al "Verificatore", in fase di accreditamento, e presenti nel file di *input* saranno "scartati" dalla verifica.

(Inps, messaggio, 15/11/2021, n. 3948)

Datori di lavoro privati: utilizzo del codice Cnel in UniEmens

L'Inps, con circolare n. 170 del 12 novembre 2021, ha fornito indicazioni sulle comunicazioni mensili dei datori di lavoro con matricola DM che applicano Ccnl del settore privato e ha disposto il passaggio su UniEmens al codice alfanumerico unico del Cnel (come previsto dalla L. 120/2020, di conversione del Decreto Semplificazioni), fornendo le relative indicazioni operative per la sua valorizzazione.

Tale passaggio prevede un periodo di transizione, di durata bimestrale (competenze di dicembre 2021 e gennaio 2022), in cui sarà consentito utilizzare anche il codice Inps, per dare modo ai datori di lavoro, ai consulenti/intermediari e ai loro applicativi di adeguarsi al nuovo codice. Dalla competenza di febbraio 2022, la trasmissione del dato relativo al Ccnl avverrà esclusivamente mediante il codice alfanumerico unico del Cnel.

Pertanto, a partire dalla competenza dicembre 2021, nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, sarà possibile valorizzare, per l'indicazione del Ccnl applicato ai lavoratori del settore privato, il codice alfanumerico dei Ccnl vigenti attribuito dal Cnel. Pertanto, si introduce, a partire dal flusso UniEmens di competenza dicembre 2021, il nuovo elemento <TipoCodiceContratto> nella sezione <DenunciaIndividuale>, che informa sulla corretta interpretazione del contenuto dell'elemento <CodiceContratto>. Tale nuovo elemento è compilabile nel seguente modo:

- è omesso o valorizzato con il valore "01" per indicare che il <CodiceContratto> segue la codifica Inps;
 - assume il valore "02" per indicare che la codifica presente in <CodiceContratto> è quella del Cnel.
- Se, con codifica Cnel, non è applicato un Ccnl valorizzabile o in assenza di Ccnl applicato, si utilizza il codice residuale "CDIV".

(Inps, circolare, 12/11/2021, n. 170)

Durc on line: gestione deleghe da parte del responsabile della stazione appaltante

L'Inps, con messaggio n. 3830 dell'8 novembre 2021, ha fornito le istruzioni che consentono al responsabile della stazione appaltante/Amministrazione procedente, una volta perfezionata la

propria abilitazione, di gestire le utenze da delegare nell'ambito del proprio ufficio ai fini della richiesta di Durc *on line*.

(Inps, messaggio, 8/11/2021, n. 3830)

Approvato il disegno di Legge di Bilancio

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 44 del 28 ottobre 2021, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Sono previsti: interventi per ridurre il cuneo fiscale e l'Irap; il rifinanziamento del reddito di cittadinanza; interventi in materia pensionistica, con una misura di durata annuale e con un requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi; proroga della c.d. Opzione donna; proroga e allargamento dell'APE sociale a ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi; riforma degli ammortizzatori sociali; incentivi all'utilizzo dei contratti di solidarietà; proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione, con l'estensione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti; il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

(Consiglio dei Ministri, 28/10/2021, n. 44)

Runts: individuazione della data di avvio

Il Ministero del lavoro, con decreto 561 del 26 ottobre 2021, ha individuato nel 23 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 30, D.M. 15 settembre 2020, il termine a decorrere dal quale ha inizio il trasferimento al Runts dei dati relativi agli enti iscritti nei Registri delle Odv e delle Aps delle Regioni e Province autonome e nel Registro nazionale delle Aps. La presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del Runts può essere effettuata a decorrere dal 24 novembre 2021.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 26/10/2021, n. 561)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Patronati: disponibile per tutti gli operatori il servizio COMBIPAT

L'Inps, con messaggio n. 3813 del 5 novembre 2021, ha annunciato il rilascio a tutti gli operatori di patronato, a partire dall'8 novembre, dell'applicazione "Comunicazione Bidirezionale Patronati" COMBIPAT, a cui si accede dal Portale dei patronati tramite la funzione "Scrivi alla sede", dall'8 novembre 2021. Le funzionalità di COMBIPAT sono state integrate con l'"Agenda appuntamenti".

(Inps, messaggio, 5/11/2021, n. 3813)

Riduzione premi per imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2019/2020

In data 29 ottobre 2021 è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, nell'area pubblicità legale, il D.L. 15 settembre 2021, concernente la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2019/2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 780 e 781, lettera b), L. 296/2006, stabilita in misura pari al 7,38% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2021, adottato sulla base della delibera n. 217/2021 del CdA Inail.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, decreto, 15/9/2021)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria equiparate a malattia: le indicazioni dell'Inps

L'Inps, con messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021, ha comunicato che, visto l'articolo 8, D.L.

146/2021, che ha riconosciuto fino al 31 dicembre 2021 l'equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, può procedere al riconoscimento della suddetta prestazione ai lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo le consuete modalità, anche per gli eventi verificatisi nel corso dell'anno 2021, seguendo un ordine cronologico, come indicato dal Legislatore.

(Inps, messaggio, 18/11/2021, n. 4027)

Cigs on line: dal 17 novembre procedura integrata con PagoPA

Il Ministero del lavoro, con notizia del 15 novembre 2021, ha comunicato l'aggiornamento del sistema di pagamento della marca da bollo da mercoledì 17 novembre 2021: non sarà più possibile assolvere al pagamento tramite titolo cartaceo, poiché l'unico strumento di pagamento riconosciuto sarà disponibile attraverso la modalità PagoPA e attivabile esclusivamente all'interno dell'applicativo. Soltanto al termine positivo della procedura di pagamento, sarà possibile inoltrare l'istanza Cigs.

Sul fronte operativo, tutte le istanze non inoltrate alla data di mercoledì 17 novembre, alle 9:00, possono concludere la fase di preparazione e il successivo invio solo una volta eseguito il pagamento della marca da bollo tramite PagoPA. La stessa modalità deve essere utilizzata anche nei casi in cui si sia provveduto a salvare l'istanza firmata digitalmente, con marca da bollo cartacea, ma non ancora inoltrata. Sempre a partire dal 17 novembre, infine, non è più possibile inoltrare le istanze utilizzando la modalità cartacea.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 15/11/2021)

Reddito di libertà: disciplina e presentazione istanza

L'Inps, con circolare n. 166 dell'8 novembre 2021, ha illustrato la disciplina del Reddito di libertà, volto a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà, e ha fornito indicazioni per la presentazione della relativa domanda.

L'istanza per il Reddito di libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla circolare.

(Inps, circolare, 8/11/2021, n. 166)

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale

In data 29 ottobre 2021 sono stati pubblicati nell'area pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro i decreti 186/2021 e 188/2021, di rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° gennaio 2021, per i settori agricoltura e industria/navigazione/infortuni in ambito domestico e di cui alla delibera n. 203/2021 del CdA Inail.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 23/9/2021, n. 186; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 23/9/2021, n. 188)

Assegno di incollocabilità: importo mensile invariato

L'Inail, con circolare n. 29 del 28 ottobre 2021, ha comunicato che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 173/2021, con decorrenza 1° luglio 2021, ha fissato l'importo dell'assegno mensile di incollocabilità in 263,37 euro; pertanto, l'importo risulta invariato rispetto al 2020.

(Inail, circolare, 28/10/2021, n. 29)

Integrazione del Reddito di cittadinanza: indicazioni Inps

L'Inps, con messaggio n. 3669 del 27 ottobre 2021, ha offerto indicazioni in merito all'assegno temporaneo per i figli minori, corrisposto d'ufficio dall'Istituto ai nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, a titolo di integrazione.

(Inps, messaggio, 27/10/2021, n. 3669)

Prestazioni danno biologico: pubblicato il decreto

È stato pubblicato in data 22 ottobre 2021, nell'area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro, il decreto 187 del 23 settembre 2021 del Ministro del lavoro, concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2021, adottato sulla base della deliberazione n. 204/2021 del CdA Inail.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 23/9/2021, n. 187)

Terza e quarta proroga mobilità in deroga: sospensione dell'applicazione delle riduzioni

L'Inps, con circolare n. 158 del 22 ottobre 2021, ha fornito le istruzioni per l'attuazione della normativa di cui all'articolo 38, comma 2-bis, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), che, nel disporre la sospensione dell'applicazione della norma di cui dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, L. 92/2012, ha stabilito, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, che per il trattamento di mobilità in deroga non trova applicazione il meccanismo della riduzione della prestazione prevista nei casi di terza e quarta proroga per i lavoratori delle aree di crisi complessa.

(Inps, circolare, 22/10/2021, n. 158)

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONVERSIONE D.L. 127/2021 - NOVITÀ GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

È stata pubblicata in G.U. n. 277/2021 la L. 165/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 127/2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*. Sulla medesima G.U. è stato pubblicato il testo coordinato del D.L. 127/2021 con la L. 165/2021.

Tra le novità introdotte dalla conversione in legge, in vigore dal 20 novembre 2021, si segnala:

- per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni sul possesso di valido *green pass* compete all'utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni (articolo 3, comma 4);
- al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche sul *green pass*, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, così che, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro (articolo 3, comma 5). Si segnala, in merito, che il Garante privacy ha esposto al Parlamento e al Governo i propri dubbi sulla piena legittimità di tali modalità operative (per approfondimenti: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9717878>);
- per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza di regolare *green pass*, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (articolo 3, comma 7);
- per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, ma la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro (articolo 3-bis);
- al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere, avvalendosi del medico competente, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro (articolo 4-bis).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI PER EMERGENZA SANITARIA DOPO IL DECRETO FISCALE – PRIME INDICAZIONI

Come noto, con il recente D.L. 146/2021 (Decreto Fiscale), il Legislatore ha provveduto a implementare, per talune fattispecie, gli ammortizzatori sociali concessi per situazione di emergenza sanitaria. Sono interessate al provvedimento le imprese destinatarie delle tutele offerte dal Fis, dai Fondi di solidarietà bilaterali (tra cui Fsba) e dalla Cigd. Per il settore industriale, dove l'integrazione salariale di tipo emergenziale è scaduta il 30 giugno scorso, fanno eccezione i datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.

Col messaggio n. 4034/2021 l'Inps, preannunciando un'imminente circolare, espone le prime indicazioni di tipo operativo relativamente alle recenti disposizioni offerte dal decreto.

Disposizioni generali concernenti Fis, Fondi bilaterali e Cigd

Per le imprese che si avvalgono delle tutele di tali Fondi, sono state previste ulteriori 13 settimane di durata massima dell'integrazione salariale, da fruirsi nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Si ricorda che tale periodo va ad aggiungersi al limite massimo di 28 settimane, concesso con il Decreto Sostegni, utilizzabili nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Come si nota, quindi, le 2 disposizioni vengono a interessare, sia pur parzialmente, un medesimo periodo dell'anno 2021 (mesi di ottobre, novembre e dicembre).

L'Inps, al fine di coordinare temporalmente le 2 disposizioni, fa presente che ove non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamento di integrazione non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Viene, inoltre, specificato come per tali misure straordinarie non sia previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.

Il nuovo periodo di 13 settimane, coi limiti di utilizzo innanzi esposti, trova applicazione per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto).

Per il nuovo periodo di integrazione salariale concesso (13 settimane), i datori di lavoro, come per i periodi precedenti, dovranno trasmettere domanda di concessione, ma con nuova causale, già disponibile sul sito Inps, "COVID 19 - DL 146/21". Viene, tuttavia, evidenziato che tali domande potranno essere inviate a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a tutte le precedenti 28 settimane (di cui al Decreto Sostegni).

Il termine per la presentazione delle domande, relative ai trattamenti in esame, rimane fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Restano immutati anche i termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto dei trattamenti; il datore di lavoro è, quindi, tenuto a inviare tali dati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda, entro 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l'autorizzazione.

L'Inps ricorda che, ai datori di lavoro che si avvalgono delle misure di integrazione emergenziale, resta preclusa - per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto (AO, Cigd, Cigo) - la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, così come l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo.

In specifico sul Fis

Vista la lettera del disposto normativo, l'Inps fa presente che possono presentare domanda di assegno ordinario (AO) al Fis anche i datori di lavoro iscritti a tale Fondo, che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà. Ove sia concesso, l'AO sospende e sostituisce, quindi, l'assegno di solidarietà già in corso, dato che l'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

In specifico su fondi bilaterali e fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige

In relazione a questa tipologia di Fondi, nel ribadire precedenti proprie indicazioni, l'Inps chiarisce che per i settori dei servizi ambientali e delle attività professionali, considerata l'ormai piena operatività dei rispettivi Fondi di solidarietà di nuova istituzione, le domande dei datori di lavoro ivi operanti, e relative ai trattamenti emergenziali in esame, dovranno essere inoltrate direttamente ai medesimi Fondi.

Viene ricordato che durante il periodo di percezione dell'AO, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, viene erogato l'Anf, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

In specifico sulla Cigd

Viene ribadito che ai beneficiari di tale tipologia di integrazione in deroga continuano a essere riconosciuti sia la contribuzione figurativa che gli Anf. Viene, inoltre, indicato che le aziende c.d. plurilocalizzate potranno inviare domanda con indicazione di "Deroga Plurilocalizzate" solo nel caso in cui le medesime abbiano ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, dovranno, invece, trasmettere la domanda con indicazione "Deroga INPS" (non plurilocalizzate).

In specifico sulla Cigo

Come in precedenza evidenziato - per le industrie tessili, di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili - sono state concesse ulteriori 9 settimane di durata massima di integrazione salariale, per il periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. Tale periodo va ad aggiungersi a quello già previsto (Decreto

Sostegni-bis), per una durata massima di 17 settimane da fruirsi nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

L'Inps specifica, anche in questo caso, che per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

In particolare, per le aziende che si trovano in Cigs

Per tali situazioni l'Inps indica che le imprese dei settori indicati che, alla data del 22 ottobre 2021, avevano in corso un trattamento di Cigs - ma che devono sospendere il programma di Cigs a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica - possono accedere alla Cigo per una durata massima di 9 settimane, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Data la particolare casistica, le relative domande di concessione dello speciale trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "COVID 19 - DL 146/21 - sospensione CIGS".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PRIME INDICAZIONI INL SUL NUOVO PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

L'articolo 13, D.L. 146/2021, ha sostituito l'articolo 14, D.Lgs. 81/2008, apportando all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche. Per tale motivo l'INL ha ritenuto opportuno intervenire con la circolare n. 3/2021, per fornire alcune prime indicazioni utili non solo al personale ispettivo.

La novellata norma stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall'INL, senza alcuna forma di discrezionalità, *“al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”*, per il tramite del proprio personale ispettivo. Lo stesso potere spetta *“ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”*.

Nell'adozione del provvedimento sospensivo il personale ispettivo potrà valutare l'opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, così come del resto previsto dal nuovo articolo 14, comma 4, secondo il quale: *“in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”*.

Una prima condizione per l'adozione del provvedimento si realizza quando l'Ispettorato *“riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”*. È utile evidenziare che, rispetto alla previgente formulazione, la percentuale di lavoratori irregolari che fanno “scattare” la sospensione passa dal 20% all'attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente all'insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. L'INL precisa che, ai fini della sospensione, non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all'Inail. La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà a essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo. Si ricorda che i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell'ampia nozione di lavoratore. Andranno, quindi, conteggiati tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle 10 giornate di lavoro, quanto i soci lavoratori cui non spetta l'amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici. Viene, poi, ribadita l'esclusione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (c.d. microimpresa).

Ulteriore novità è rappresentata dal riferimento all'accesso ispettivo, quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento. Ciò lascia evidentemente

intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell'accesso è del tutto ininfluyente e, pertanto, il provvedimento andrà comunque adottato. Quanto sopra anche nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione debba essere adottato su segnalazione di altre Amministrazioni e si sia comunque provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate nelle more dei 7 giorni previsti dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, riportate nella tabella seguente:

Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
Mancata elaborazione del DVR	Euro 2.500
Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
Mancata formazione e addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (Pos)	Euro 2.500
Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
Mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

Corre l'obbligo di evidenziare che il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale potrà avvenire, a differenza di quanto avveniva prima, nel caso in cui venga accertata anche una sola delle violazioni sopra riportate. È utile, poi, ricordare che la nuova normativa ha attribuito anche all'INL, al pari delle Asl, il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica, indipendentemente dal settore di intervento.

Il provvedimento di sospensione, come in passato, è anzitutto adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. Ciò sta a significare che gli effetti del provvedimento debbono essere circoscritti alla singola unità produttiva rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all'edilizia, all'attività svolta dall'impresa nel singolo cantiere.

In via alternativa, l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa potrà interessare soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:

- abbia omesso la formazione e l'addestramento;
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta, quindi, l'impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni di cui si dirà oltre.

Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l'obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

Va precisato che, a fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni utili all'adozione del provvedimento di sospensione, il personale ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione della parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse. Pertanto, la seconda tipologia di provvedimento (sospensione dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni) ricorre solo quando le violazioni concernenti la formazione, l'addestramento o la mancata fornitura di DPI non siano accompagnate da altre violazioni utili all'adozione della sospensione.

Così come in passato, si evidenzia che gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le 2 cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.

Unitamente al provvedimento di sospensione, il personale ispettivo potrà imporre ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione

Con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori, nonché una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria. Per revocare il provvedimento di sospensione il datore di lavoro dovrà, altresì, provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.

In particolare, nelle ipotesi di lavoro irregolare, sono previsti 2 differenti importi:

- se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a 5 l'importo è pari a 2.500 euro;
- se superiore a 5 la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro.

Nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva è indicata nella tabella sopra riportata in riferimento a ciascuna violazione.

Laddove siano state riscontrate più violazioni - concernenti le fattispecie indicate nella tabella e/o l'impiego di lavoratori in nero - l'importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie e/o di quanto indicato dalla normativa in relazione all'impiego di lavoratori irregolari.

Va, inoltre, segnalato che le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Permane anche nella norma recentemente novellata la possibilità, per il datore di lavoro, di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%. L'importo residuo della somma aggiuntiva, maggiorato del 5%, è versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

Per tutto il periodo di sospensione vige il divieto all'impresa di contrattare con la P.A..

Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione

Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l'impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione. Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro. L'Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.

In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è di competenza del giudice penale, viene previsto che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione per l'estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione determini la decadenza del provvedimento stesso.

Resta, tuttavia, fermo il provvedimento di sospensione qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari.

Inottemperanza

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: FERIE TRAMUTATE IN CASSA INTEGRAZIONE COVID-19

Con la nota n. 1799/2021, l'INL ha fornito il proprio parere sulla sussistenza di profili di illiceità a carico del datore di lavoro che modifichi in Cigo con causale COVID-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori "*già programmate e concesse*", nonché sulla possibilità di adottare il provvedimento di disposizione da parte dell'ITL, escludendole entrambe.

Nel caso di specie si ipotizza che un'azienda abbia, nel mese di agosto, unilateralmente tramutato la terza settimana di ferie già concesse in Cigo COVID senza comunicarlo al lavoratore interessato e che l'Inps abbia ritenuto legittima la fruizione della Cigo concessa.

Di interesse è il ragionamento dell'Ispettorato, che ricorda il diritto dei lavoratori a un periodo annuale di almeno 4 settimane di ferie, delle quali 2 devono essere godute nell'anno di maturazione, e il riconoscimento in capo al datore di lavoro della facoltà di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla. Previa comunicazione al lavoratore del periodo di ferie, eventuali deroghe alla fruizione del diritto sono ammissibili solo laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità e imprevedibilità e, come tali, siano supportate da adeguata motivazione. Costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all'ordinaria modalità di fruizione delle ferie, tra gli altri, gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari, in cui si assiste a una sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali del rapporto di lavoro, ossia l'espletamento dell'attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione.

Inoltre, in caso di sospensione totale dell'attività lavorativa (Cig a zero ore), all'INL non pare sussistere la necessità di recuperare le energie psico-fisiche (motivo per il quale le ferie sono previste) che, sia per le ferie maturate sia per le maturande, può quindi essere posticipata alla ripresa dell'attività produttiva; diversamente avviene nell'ipotesi di Cig parziale, nella quale l'attività è comunque prestata, pur se in misura ridotta.

Nel caso ipotizzato, il datore di lavoro non ha erroneamente comunicato formalmente la decisione di trasformare in Cigo COVID un periodo di ferie preventivamente richiesto e già autorizzato, ma per tale irregolarità non è prevista una sanzione amministrativa, né l'INL ritiene utile il ricorso al potere di disposizione, dato che, risultando inalterato il *plafond* di ferie maturate, che può essere fruito al termine del periodo di Cigo, non emerge un danno alla cui "riparazione" dovrebbe essere finalizzato il ricorso a tale potere.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE INPS NOTIFICATE NELL'ULTIMO
QUADRIMESTRE 2021**

Con il messaggio n. 4131/2021, l'Inps ricorda che il D.L. 146/2021 ha stabilito che, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è fissato in 150 giorni, rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti.

Quanto agli avvisi di addebito ai sensi dell'articolo 30, D.L. 78/2010, l'Inps ha interessato il Mef e il Ministero del lavoro per acquisire un parere sulla portata applicativa della norma, data l'assenza, nella formulazione della norma, di qualsiasi riferimento all'attività di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e, conseguentemente, è stato rappresentato che, a parere dell'Istituto, tali avvisi di addebito si collocano al di fuori della portata della novità normativa.

I Ministeri hanno confermato la lettura della norma proposta dall'Inps, pertanto la disposizione in questione deve essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'agente della riscossione, con la conseguenza che per gli avvisi di addebito ex articolo 30, D.L. 78/2010, resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI DISTACCO TRANSNAZIONALE E REGIME SANZIONATORIO

Il D.Lgs. 122/2020 (in vigore dal 30 Settembre 2020) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del distacco transnazionale, che l'INL ha commentato nella circolare n. 2/2021. In particolare, è stata disciplinata la fattispecie del c.d. distacco a catena e l'ipotesi del distacco di lunga durata, che hanno richiesto l'aggiornamento del modello di comunicazione già in uso: gli obblighi comunicativi dovranno essere assolti secondo le modalità definite dal D.M. 170/2021 e dai relativi allegati, pubblicati lo scorso 26 ottobre nella sezione Pubblicità legale del sito *web* del Ministero del lavoro e in vigore dal giorno successivo.

Per i distacchi avviati dopo il 30 luglio 2020 e in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto, la notifica di lunga durata eccedente i 12 mesi va effettuata con le nuove funzionalità entro 30 giorni dall'efficacia del D.M., anche nel caso in cui il periodo di durata del distacco tenga conto di eventuali sostituzioni intervenute a decorrere dal 30 luglio 2020. Sono, invece, esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva i distacchi già cessati al momento dell'entrata in vigore del D.M..

Con la nota n. 1659/2021, l'INL si occupa ora della nuova comunicazione preventiva di distacco transnazionale e del regime sanzionatorio.

Regole di trasmissione

La comunicazione preventiva di distacco deve contenere nuove e ulteriori informazioni (Modello UNI_Distacco_UE – allegati A e C del D.M.):

- tipologia del servizio oggetto della prestazione di servizi (somministrazione/altro);
- generalità dei lavoratori inviati in sostituzione e durata della sostituzione;
- dati identificativi del soggetto utilizzatore, nel caso di distacco a catena;
- durata del distacco: data di inizio e data di fine, con eventuale evidenziazione della notifica di lunga durata (superiore a 12 mesi, ma inferiore a 18) o di eccedenza di lunga durata (superiore ai 18 mesi).

Nella Sezione 0 – Dati generali, si indica la tipologia della prestazione di servizi, specificando se sia una somministrazione o altro, dato che l'obbligo di comunicazione per il distacco a catena vale solo per le agenzie di somministrazione (distaccanti) con sede in uno Stato UE: i campi utili per il distacco a catena sono perciò accessibili solo per somministrazione.

Nella Sezione 1 - Prestatore di servizi si indicano i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell'azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili, sedi, legale rappresentante, referenti ex articolo 10, comma 3, lettera b) e comma 4, D.Lgs. 136/2016). Per i referenti è prevista la compilazione obbligatoria e

disgiunta dei campi solo se i soggetti sono diversi, altrimenti il sistema duplica automaticamente i dati del referente ex articolo 10, comma 3, lettera b).

Alla Sezione 6 - Impresa utilizzatrice si accede solo per distacco a catena, con l'obbligo di specificare i riferimenti dell'impresa straniera alla quale sono somministrati i lavoratori distaccati, per il successivo invio, per suo conto, all'impresa destinataria in Italia (stessi dati previsti per il prestatore di servizi, a eccezione dell'indicazione dei referenti).

Il soggetto distaccatario con sede in Italia si censisce nella Sezione 3, qualunque sia la tipologia di servizio oggetto della prestazione di servizi.

I dati generali sulla durata e sul luogo di svolgimento del distacco vanno riportati nella Sezione 4 - Distacchi. In caso di più lavoratori distaccati per periodi non coincidenti, la data inizio e la data fine si riferiranno al periodo più ampio previsto. Se la durata comunicata (sia in via preventiva, sia in seguito per proroga) è superiore a 12 mesi, il sistema qualifica automaticamente la comunicazione come una "notifica di lunga durata" o che eccede i termini della "lunga durata" (oltre i 18 mesi). In caso di pluralità di lavoratori, nella successiva specifica sezione dedicata saranno individuati i soggetti distaccati ai quali riferire effettivamente tali notifiche. Solo qualora si comunichi un distacco di lunga durata, si attiverà il campo della relativa motivazione; si tratta di un campo libero, compilabile nella lingua scelta dal prestatore di servizi.

Nella comunicazione preventiva deve essere individuato il luogo (o anche una pluralità di luoghi) di esecuzione del distacco.

Nella sezione "distacchi" sono profilati i singoli quadri di registrazione e identificazione dei lavoratori distaccati, in cui andranno riportati i relativi dati anagrafici e le eventuali sostituzioni. In tale ultima ipotesi è obbligatoria la compilazione del campo con i dati dei lavoratori "sostituti" e dei periodi di durata della sostituzione con la specifica delle mansioni (la sostituzione presuppone l'impiego nelle medesime mansioni): la durata della sostituzione non può essere maggiore di quella del distacco del lavoratore sostituito, perciò, se si vuole impiegare lo stesso lavoratore oltre il periodo di durata del distacco del singolo lavoratore sostituito, occorre effettuare ulteriore comunicazione di distacco per l'ulteriore periodo. In questo modo sarà tracciata la "storia" delle comunicazioni riguardanti i singoli lavoratori, con evidenza di eventuali annullamenti, sostituzioni, notifiche di lunga durata o di eccedenza della lunga durata.

La sezione finale - Dati invio, consente di attribuire la marca temporale della presentazione della comunicazione e la tipologia della comunicazione (preventiva, di variazione, di annullamento). Sarà possibile utilizzare, accanto alla già prevista "Comunicazione Preventiva Posticipata", la tipologia "Comunicazione Variazione Posticipata", valida in occasione dell'indisponibilità del sistema e quindi per invii tardivi non imputabili all'utente.

Tempi di trasmissione

Al fine di assolvere correttamente alla trasmissione della comunicazione, che potrà essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata e il luogo di lavoro siano diversi, gli elementi indispensabili sono:

- il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi;
- il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario;
- il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato.

La notifica di lunga durata del distacco è registrata automaticamente dal sistema:

- in fase di comunicazione preventiva di un distacco *ab origine* di durata superiore ai 12 mesi;
- oppure in esito alla comunicazione di proroga di un distacco originariamente di durata inferiore (da effettuarsi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento).

Il sistema informa gli utenti del mancato rispetto delle tempistiche di invio con specifici messaggi.

Regime sanzionatorio

Restano ferme le sanzioni amministrative previste dall'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 136/2016, per il mancato rispetto, da parte del prestatore di servizi, degli obblighi di comunicazione il cui importo è pari a una somma da 180 a 600 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.

Resta, altresì, immutato il limite complessivo fissato in 150.000 euro per tali sanzioni, cui risulta applicabile l'istituto della diffida obbligatoria di cui all'articolo 13, D.Lgs. 124/2004.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MODIFICHE AL *TEMPORARY FRAMEWORK*

Con comunicazione del 18 novembre 2021, la Commissione Europea ha reso nota la sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19, nonché la modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

Per quanto di maggior interesse, si segnala:

- la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, il cui importo complessivo, per la sezione 3.1, è stato elevato da 1,8 milioni di euro a 2,3 milioni di euro;
- l'aumento da 270.000 a 345.000 dei limiti di aiuto complessivi di cui le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacultura possono fruire e da 225.000 a 290.000 euro quelli per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'aumento da 10 a 12 milioni di euro del limite complessivo degli aiuti ricadenti nella sezione 3.12 del *Temporary framework* (si tratta, in breve, degli aiuti a favore di imprese che subiscono un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto al 2019);
- gli aiuti rientranti nella sezione 3.1 o 3.12, ottenuti ma già rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti, non si considerano ai fini del rispetto dei massimali applicabili.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DECONTRIBUZIONE TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, COMMERCIO E SPETTACOLO - LE ISTRUZIONI INPS

L'Inps, con circolare n. 169/2021, ha fornito indicazioni in ordine alla decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, di cui all'articolo 43, D.L. 73/2021, come modificato in sede di conversione dalla L. 106/2021. Le prime indicazioni operative erano state fornite con la circolare Inps n. 140/2021. Si ricorda che tale disposizione riconosce ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditori, dei settori sopra indicati, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail.

Con la circolare in commento, in primo luogo l'Inps chiarisce che, a seguito di parere conforme da parte del Ministero del lavoro, il settore economico "creativo, culturale e dello spettacolo" ricomprende anche i seguenti codici ATECO:

- 59.14 attività di proiezione cinematografica;
- 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
- 91.02.00 attività di musei;
- 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
- 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Per completezza riguardo all'ambito di applicazione dell'esonero, si rinvia inoltre ai codici ATECO elencati nell'allegato n. 1 della circolare n. 140/2021.

Misura dell'esonero

L'importo dell'esonero in esame è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, e deve essere riparametrato e applicato su base mensile per il periodo di competenza 26 maggio 2021-30 novembre 2021.

Il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.

Pertanto, per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ogni matricola DM e per ogni lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell'esonero è il seguente:

aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se *part-time*) * ore di trattamento fruito * 2

Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell'Istituto, per ogni matricola DM e per ogni lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell'esonero è, invece, il seguente:

aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) * ore di trattamento fruito * 2

Presentazione della domanda e fruizione

Per fruire dell'agevolazione, i datori di lavoro devono presentare domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare n. 169/2021 (cioè entro l'11 dicembre 2021) con il modulo di istanza *on line* "SOST.BIS_ES", volto alla richiesta dell'esonero in trattazione.

Con specifico riferimento alle modalità di fruizione della misura, si evidenzia, inoltre, che l'importo dell'agevolazione potrà essere utilizzato, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra richiamati.

Inoltre, l'Inps chiarisce che nelle ipotesi di fusione, l'esonero potrà trovare applicazione a condizione che il datore di lavoro (*ante* e *post* fusione) rientri negli specifici codici ATECO destinatari della misura, riguardanti i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Riguardo alla contribuzione a cui applicare l'esonero, l'Inps sottolinea come rientri nell'agevolazione anche il contributo aggiuntivo lvs, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile: una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo lvs, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del Tfr ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell'esonero contributivo.

Qualora il calcolo dell'ammontare dell'esonero effettuato dai sistemi informatici Inps non sia coerente, il datore di lavoro ha facoltà di proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell'esito dell'elaborazione dell'istanza di esonero, una richiesta di riesame alla struttura territoriale competente dell'importo effettivamente spettante. la richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda "SOST.BIS_ES" in trattazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Gli articoli 16 e 16-bis, D.L. 137/2020, hanno disposto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

L'Inps, con la circolare n. 131/2021, ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative sull'ambito di applicazione delle disposizioni normative, specificando al paragrafo 6 che, per accedere al beneficio, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi iscritti alla "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" devono utilizzare lo specifico modulo telematico.

Ora, con il messaggio n. 3774/2021, l'ente di previdenza comunica che il modulo telematico "Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021" è disponibile per i datori di lavoro nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo") e per i lavoratori autonomi nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura", alla sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Invio comunicazione".

Domanda

La domanda di esonero deve essere presentata entro 30 giorni dal 4 novembre 2021.

Il modulo consente di dichiarare di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", con specifico riferimento alle sezioni 3.1 e 3.12 dello stesso Quadro Temporaneo. I richiedenti, dopo avere indicato l'importo dell'esonero richiesto, devono specificare la quota di esonero che richiedono ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12; nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all'importo dell'esonero richiesto. La richiesta di esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo è vincolata al possesso dei requisiti indicati al paragrafo 4 della circolare n. 131/2021.

Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima matricola o al medesimo Codice identificativo denuncia aziendale (Cida), sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente.

Datori di lavoro

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell'importo autorizzato in via definitiva, a mezzo Pec,

ma gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultabili nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

L'importo autorizzato in via definitiva tiene conto dell'importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il massimale individuale di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo e della capienza delle risorse stanziare per soddisfare le domande pervenute. L'importo dell'esonero autorizzato non può essere, in ogni caso, superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Per le aziende con Cida l'esonero autorizzabile non può essere superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi Inps, tenendo conto dei flussi accolti per il Cida indicato in domanda ai fini della tariffazione entro la seconda emissione del 2021. Nel caso in cui l'importo richiesto sia diverso dall'importo risultante dai predetti flussi accolti per la tariffazione, l'esonero sarà autorizzabile nella misura corrispondente all'importo minore.

Nel caso in cui le risorse necessarie a coprire la totalità delle richieste risultino superiori agli importi complessivamente destinati dal Legislatore alla misura agevolativa, l'importo complessivo dell'esonero per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, potenzialmente autorizzabile, sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari.

Per i datori di lavoro che hanno richiesto l'esonero con riferimento sia alla sezione 3.1 che alla sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, le eventuali riduzioni saranno effettuate in via prioritaria sull'importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

Entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo Pec dell'importo autorizzato in via definitiva si dovrà versare la contribuzione dovuta eccedente l'importo autorizzato.

Per le aziende agricole, con specifica *news* individuale, saranno comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.

I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell'applicazione dell'esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.

Lavoratori autonomi

Il modulo di domanda esporrà gli importi precompilati separatamente per l'anno 2020 (novembre e dicembre) e per l'anno 2021 (gennaio). Per i periodi inferiori al mese l'esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione a mezzo specifica *news* dell'importo autorizzato, nella quale sarà presente anche l'importo residuo da versare con riferimento alla quarta rata dell'emissione del 2020, con la scadenza originaria del 16 gennaio 2021, e l'importo autorizzato con riferimento al mese di gennaio 2021. Gli esiti delle domande saranno, in ogni caso, consultabili nei canali di “Comunicazione bidirezionale”.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'importo autorizzato, i beneficiari versare la contribuzione dovuta eccedente l'importo autorizzato.

Quanto alla contabilizzazione dell'importo dell'esonero:

- quello relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 sarà contabilizzato nell'estratto conto con riferimento alla terza e quarta rata dell'emissione del 2020;

- quello relativo al mese di gennaio 2021 sarà contabilizzato nell'estratto conto con riferimento alla prima rata dell'emissione del 2021.

Per i lavoratori autonomi che accedono all'esonero *ex* articolo 1, commi da 20 a 22-*bis*, L. 178/2020 (circolare Inps n. 124/2021), l'importo dell'esonero per gennaio 2021 sarà attribuito in parti uguali alle rate con scadenza nell'anno 2021 (prima, seconda e terza rata).

I lavoratori autonomi iscritti alla "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" per i quali non è stato effettuato il calcolo della contribuzione con l'emissione del 2021 possono, comunque, presentare la domanda di esonero e l'Inps provvederà a elaborare il prospetto di calcolo della contribuzione per l'emissione 2021 e a rendere disponibili le rate da versare nel "Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura". Il contribuente deve pagare le rate già scadute entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo *news* dell'importo autorizzato in via definitiva, riducendo l'importo della rate da versare dell'importo dell'esonero indicato nella *news*.

L'importo autorizzato in via definitiva può essere ridotto a seguito di una riduzione della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento dell'esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILI 2021 CONFERMATA ALL'11,50%

L'articolo 29, D.L. 244/1995, prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile siano tenuti al versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai Ccnl, con esclusione delle assenze indicate dal comma 1.

Sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Inps e all'Inail per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applicava fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50%.

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo valuta la possibilità che, con D.D. da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva.

Per il 2020 la riduzione è stata fissata all'11,50% e le valutazioni effettuate consentono di confermare per il 2021 tale valore.

Conseguentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Mef, con il D.D. 143 del 30 settembre 2021, pubblicato nell'area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro in data 11 novembre 2021, ha confermato all'11,50% la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali 2021 per il settore edilizia.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVA MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE DELLE RICEVUTE DEI FLUSSI UNIEMENS

L'Inps, con messaggio n. 3897/2021, ha rilasciato una nuova modalità di visualizzazione delle ricevute relative alla trasmissione dei flussi UniEmens.

La nuova modalità, interagendo con il sistema "Gestione Deleghe", permette la visualizzazione a tutti i soggetti delegati o titolati a gestire le Posizioni contributive delle informazioni presenti all'interno dei flussi UniEmens trasmessi.

Le tipologie di soggetto che hanno titolo o delega su una posizione contributiva aziendale sono:

- il titolare dell'azienda o il rappresentante legale o altro responsabile e il dipendente delegato;
- gli intermediari con delega esplicita per la posizione contributiva e i loro dipendenti subdelegati.

In sostanza, di seguito si riepilogano le regole e le informazioni visualizzabili relativamente alle Gestioni in cui è presente il sistema "Gestione Deleghe":

1. un intermediario può accedere ai flussi UniEmens di tutte le posizioni contributive per le quali ha delega;
2. un intermediario può accedere ai flussi inviati da un altro delegato (è il caso in cui l'azienda abbia delegato più di un intermediario e, pertanto, il delegato D1 può visualizzare le trasmissioni inviate per la medesima posizione aziendale dal delegato D2);
3. se per un'azienda ci sono 2 delegati, D1 e D2, e D1 ha il subdelegato S1, allora S1 può visualizzare le trasmissioni inviate per la medesima posizione aziendale da D2;
4. un delegato aziendale può visualizzare i flussi inviati dal titolare dell'azienda di cui ha delega;
5. un delegato aziendale può accedere a tutte le trasmissioni inviate dall'intermediario, per le posizioni di quell'azienda;
6. se un flusso UniEmens è stato trasmesso dal titolare di un'azienda per la quale un intermediario ha delega, tale flusso è visibile anche all'intermediario.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MISURE IN MATERIA PENSIONISTICA PER ASSICURATI AL FPLS

Si ricorda che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sussiste l'obbligo assicurativo al Fpls per i lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3, D.Lgs. 708/1947, con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le P.A. o da queste organizzate, nonché alle attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo e di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo (vedasi la circolare Inps n. 155/2021).

Con la circolare n. 163/2021, cui si rimanda per maggior approfondimento, l'Inps fornisce indicazioni in materia pensionistica per la tutela previdenziale in favore dei lavoratori assicurati presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, secondo quanto introdotto dall'articolo 66, commi 17-19, D.L. 73/2021, che apporta modifiche e integrazioni al D.Lgs. 182/1997 relativamente ai contributi utili ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fpls appartenenti al c.d. Gruppo A, per i quali il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con 90 contributi giornalieri a partire dal 1° luglio 2021, per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021, concorrendo, a tal fine, anche l'eventuale contribuzione relativa ad attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale svolta a tempo determinato. Perciò, per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021 (pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti, anticipata), il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali 2/3 (60 contributi giornalieri) devono riferirsi ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il tipo di prestazione richiesta. Per gli iscritti al Fpls appartenenti al Gruppo Ballo - ballerini e tersicorei (codice qualifica 092) e coreografi (codice qualifica 091) - la contribuzione utile ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata (20 anni di assicurazione e di contribuzione nel Fondo) deve essere complessivamente riferita a esclusiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica. Per i trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i ballerini/tersicorei e di invalidità specifica, con decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il riconoscimento della prestazione.

Ai lavoratori appartenenti al Gruppo A, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici:

- se possono far valere annualmente almeno 45 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fpls, è accreditato d'ufficio, negli anni (massimo 10) in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi 4 volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'Ago, un
-

numero massimo di 45 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi;

- se non raggiungono il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e hanno dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fpls superiore a 4 volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'Ago, è accreditato, d'ufficio un numero di contributi giornalieri fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto.

Per quanto riguarda il Gruppo Attori (solo codice "022" - attori cinematografici e audiovisivi), ogni giornata contributiva versata al Fpls determina l'accREDITamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto: dovrà, perciò, essere accreditata, al momento della liquidazione della prestazione, una giornata aggiuntiva, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui, utile ai soli fini del diritto.

L'adeguamento delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo da assicurare alla gestione ex Enpals deve avvenire con frequenza almeno quinquennale e, in sede di prima applicazione della norma, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2021.

L'anzianità contributiva dei lavoratori dello spettacolo è espressa in giornate, considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno. Nel corso del tempo, le annualità di contribuzione utili al perfezionamento dei requisiti a pensione in favore degli iscritti al Fpls sono mutate.

Il requisito dell'annualità di contribuzione per gli iscritti al Fpls viene ora così distinto:

- 120 giorni per i lavoratori inquadrati nel Gruppo A, dal 1° agosto 1997 al 30 giugno 2021;
- 90 giorni per i medesimi lavoratori di cui al punto precedente, dal 1° luglio 2021 in poi;
- 260 giorni per i lavoratori inquadrati nel Gruppo B, dal 1° agosto 1997 in poi;
- 312 giorni per i lavoratori inquadrati nel Gruppo C, dal 1° agosto 1997 in poi.

Nulla è stato innovato per le ipotesi di passaggio dell'assicurato tra i diversi gruppi a seguito del mutare della natura dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo:

- per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, i contributi giornalieri rilevati nei vari gruppi di provenienza sono riproporzionati in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni;
- in sede di liquidazione della pensione, ai fini dell'attribuzione del gruppo/categoria di appartenenza, opera il criterio della prevalenza contributiva.

Nulla è modificato relativamente al calcolo delle prestazioni a carico del Fpls per i soggetti già assicurati alla data del 31 dicembre 1995, nonché per i soggetti assicurati successivamente a tale data.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DOMANDA UNICA CIG (CAUSALE COVID)

Con il messaggio n. 3727/2021, l'Inps ha reso noto l'avvio della prima fase di rilascio del nuovo servizio per la presentazione della domanda unificata di cassa integrazione guadagni UNI-CIG (di seguito UNI-CIG) per i trattamenti di Cigd, deroga plurilocalizzata e per l'assegno ordinario con causali COVID-19.

È stata sviluppata una procedura unificata e semplificata per la trasmissione di tutte le tipologie di domande di cassa integrazione, sia con causali "COVID-19" che con causali ordinarie. In particolare, UNI-CIG presenta 2 principali caratteri di innovazione rispetto alle procedure attuali:

- da un lato, è stata progettata per anticipare al momento della presentazione della domanda la fase dei controlli automatizzati sui requisiti richiesti, relativamente ai beneficiari della prestazione e di verifica di congruità della domanda stessa;
- dall'altro, consente alle aziende e agli intermediari abilitati di operare su una piattaforma più snella e intuitiva, con l'obiettivo di facilitare la compilazione delle istanze in conformità alla normativa vigente.

Il nuovo servizio è compatibile alla fruizione tramite dispositivi mobili (*smartphone, notebook, etc.*).

Prima applicazione e fase transitoria

Non rientrano nel primo rilascio sia la prestazione Cigo, sia quella dell'assegno ordinario con causali ordinarie, per le quali la procedura sarà rilasciata in una fase successiva, rendendo così UNI-CIG la modalità unica di presentazione delle domande di integrazione salariale da inviare all'Inps.

Per i primi 6 mesi le domande potranno essere inviate anche con la procedura già in uso.

Le linee guida

La nuova modalità di compilazione della domanda è strutturata in quadri successivi, che guidano l'operatore consentendo, prima della trasmissione, le correzioni delle anomalie riscontrate. Per tutte le prestazioni si dovranno indicare l'inizio e la fine effettiva del periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, il numero di beneficiari complessivo e le ore di integrazione salariale richieste, allegando un *file*, in un nuovo formato semplificato, contenente l'elenco dei codici fiscali dei beneficiari e, solo nel caso di richiesta di anticipo del 40% della prestazione, l'indicazione degli Iban e delle ore richieste per singolo lavoratore con il *file* nel formato già in uso.

La procedura segnalerà, già al momento dell'inserimento dei dati, eventuali errori o anomalie: per alcune segnalazioni è consentito forzare l'inserimento scrivendone la motivazione in un apposito campo. Subito dopo l'invio della domanda, la procedura effettuerà una prima serie di controlli formali tesi a verificare che la domanda sia ricevibile e:

- a seguito di esito positivo assegnerà il *ticket* e il protocollo;
-

- a seguito di esito negativo, la domanda è considerata irricevibile e non potrà essere protocollata e successivamente inviata in istruttoria.

La domanda sarà poi sottoposta a un'ulteriore verifica, sia in ordine alla congruità dell'istanza in relazione al periodo e alla causale scelta, sia in ordine ai requisiti di accesso alla prestazione dei lavoratori, tramite il controllo dell'elenco dei beneficiari allegato. Qualora la procedura rilevi in questa fase delle anomalie, ne evidenzierà la presenza nel *report* degli esiti e si potrà modificare la domanda per correggere le anomalie entro 5 giorni dall'invio, decorsi i quali la domanda non sarà più modificabile e sarà inviata alla Struttura competente per la successiva istruttoria.

La procedura, come detto, prevede la possibilità di presentare, contestualmente, anche l'eventuale richiesta di anticipo del 40% della prestazione, allegando il *file* nel formato già in uso contenente gli Iban dei beneficiari e le ore di sospensione previste per ogni lavoratore, che sarà sottoposta a un'istruttoria automatizzata i cui esiti sono consultabili accedendo al sito Inps in "Servizi per le aziende e i consulenti", dal menu scegliendo "CIG e fondi di solidarietà", e poi "Richiesta Anticipo CIG", andando nella sezione "Esiti", da cui è possibile visualizzare lo stato d'avanzamento della richiesta di anticipo Cig. In caso di superamento di tutti i controlli, la prestazione viene erogata una volta autorizzata la domanda di integrazione salariale.

Il cruscotto di UNI-CIG

Il cruscotto consente di seguire le fasi di verifica dell'invio nonché di avere un elenco delle istanze già presentate, sia con la nuova procedura che con le procedure preesistenti. La pagina iniziale del cruscotto presenta 3 distinte sezioni:

- In lavorazione: elenca le domande per cui l'azienda ha avviato una fase di lavorazione/modifica. Rientrano in questa tipologia sia le domande in bozza, che non sono ancora state inviate, sia le domande inviate e protocollate per le quali la procedura ha evidenziato delle anomalie e che l'azienda ha messo in modifica;
- Inviato: contiene tutte le domande inviate, a esclusione di quelle di cui al punto 1, sia quelle in fase di verifica automatizzata che quelle, non più modificabili, in quanto già in istruttoria alle Strutture territoriali, nonché quelle che non hanno superato i controlli e che non sono state ancora messe in modifica dalle aziende;
- Pregresse: include le domande presentate con procedure diverse da UNI-CIG.

Il cruscotto offre, inoltre, le funzionalità "Copia domanda", "Modifica domanda" e "Annulla domanda" in una nuova veste grafica e consente di scaricare in formato excel gli esiti dei controlli effettuati dalla procedura e in formato pdf la ricevuta della domanda in un foglio riepilogativo.

Il sistema dei controlli UNI-CIG	
Compilazione della domanda	<ul style="list-style-type: none"> • Il quadro "A" richiede di selezionare l'anagrafica aziendale dall'apposito elenco. Tutti i campi sono compilati in automatico prelevando le informazioni dall'archivio unificato delle aziende e non sono modificabili, quindi non è possibile inserire ulteriori dati o modificare i campi relativi a <i>e-mail</i>, <i>Pec</i>, <i>recapito</i>. • Il quadro "B" è relativo alla scelta del tipo di prestazione richiesta e alla causale "COVID-19" tra quelle disponibili. La procedura presenta in modalità unificata le diverse opzioni possibili, segnalando all'operatore se il tipo di ammortizzatore richiesto non è coerente con l'inquadramento aziendale e contributivo: la funzione è operativa anche per la

	<p>prestazione di assegno ordinario con causale “COVID-19” dei Fondi di solidarietà di recente istituzione (Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali e Fondo di solidarietà per le attività professionali). In questo quadro è possibile selezionare l’opzione di richiesta di anticipo del 40% della prestazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il quadro “C” riguarda la scelta e l’inserimento dell’unità produttiva per cui l’azienda richiede l’integrazione salariale. La procedura recupera automaticamente dalle banche dati le unità produttive (“UP”) attive tra le quali è possibile operare la scelta. • Il quadro “D” consente di inserire il periodo di sospensione, il numero di beneficiari e le ore di integrazione richieste. UNI-CIG verificherà automaticamente che il periodo sia coerente con la causale scelta, nonché l’eventuale sovrapposizione con periodi inseriti in domande precedenti presentate con la medesima procedura. Nel caso in cui UNI-CIG riscontri delle anomalie, apparirà un messaggio che inviterà l’azienda a modificare i dati inseriti ovvero a inserire una nota di forzatura. Inoltre, la procedura opererà un controllo sul tetto massimo di ore richiedibili in base ai dati inseriti, al fine di evitare errori di compilazione, ed effettua un controllo di massima sul dato relativo all’orario contrattuale dei beneficiari: il controllo è impostato su un orario contrattuale massimo di 48 ore. • Il quadro successivo consente l’allegazione del <i>file</i> “elenco beneficiari”. La nuova domanda unificata gestirà un solo tipo di <i>file</i> per tutte le prestazioni in formato CSV o XML. Il nuovo <i>file</i> è denominato UNI-CIG ed è scaricabile dai <i>software</i> paghe. • Gli ultimi due quadri sono relativi alle dichiarazioni di responsabilità e alla possibilità di allegare in formato pdf l’accordo sindacale o altri allegati, se previsti. <p>Prima dell’invio definitivo sarà proposto all’azienda un quadro di riepilogo della domanda, che consentirà di verificare i dati inseriti.</p>
Controlli formali successivi all’invio della domanda	<p>Una volta inviata la domanda sarà effettuata una prima serie di controlli formali di ricevibilità e, a seguito di esito positivo, si genereranno il <i>ticket</i> e il protocollo. Qualora la procedura riscontri degli errori sospenderà il processo di acquisizione della domanda e li segnalerà all’azienda con la nota “Errori Formali dati”. Sarà possibile scaricare il <i>report</i> degli errori rilevati cliccando il <i>link</i> “Scarica esiti formali”.</p> <p>In particolare, gli errori formali rilevabili dalla procedura sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correttezza formale del formato del <i>file</i> allegato; • Correttezza formale dei codici fiscali; • Anomalie nella compilazione del quadro numero beneficiari; • Coerenza tra il numero di beneficiari indicati in domanda e quelli presenti nel <i>file</i> “elenco beneficiari”. <p>Inoltre, se è presente la richiesta di anticipo del 40%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correttezza formale dell’Iban; • Coerenza tra numero di ore richieste in anticipo e quelle richieste in domanda.
Controlli sostanziali	<p>Superata la fase dei controlli formali, dopo il rilascio del <i>ticket</i> e del protocollo, la domanda sarà sottoposta a ulteriori controlli “sostanziali” e rimarrà in stato di verifica. In particolare, il sistema verificherà i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllo Sovrapposizione periodi compresi in precedenti domande di integrazione salariale (Cigd, Fondi di solidarietà, Cigo) per la stessa matricola e “UP”. • Controllo CF Dipendenti:

	<ul style="list-style-type: none"> - Codice fiscale esistente e validato dall'Agenzia delle entrate; - Codice fiscale non omocodice o obsoleto; - Anagrafica di residenza completa e corretta al fine di non bloccare l'eventuale pagamento diretto in caso di mancanza di Iban; • Controllo Qualifiche Dipendenti per la compatibilità con l'ammortizzatore richiesto. • Controllo che i beneficiari siano dipendenti alla data inizio sospensione/riduzione dell'attività lavorativa. • Controllo coerenza data assunzione con la normativa legate all'emergenza da COVID-19. Il controllo verifica che la data di assunzione di ogni lavoratore inserito nel <i>file</i> "elenco beneficiari" sia coerente con la suddetta normativa di riferimento. • Controllo rispetto limite settimane concedibili per la normativa COVID-19. Il controllo verifica che il numero delle settimane richieste sia coerente con la causale utilizzata per la stessa "UP" e che non superi il massimo delle settimane concedibili complessivo previsto per quella causale. Il controllo verificherà la presenza di altre domande per la stessa matricola e "UP" anche su più Fondi e segnalerà all'azienda se ha superato il massimo concedibile. • Controllo esaurimento settimane precedenti causale "COVID-19". Solo nel caso sia richiesto dalla normativa di riferimento, la procedura verificherà che l'azienda abbia esaurito tutte le settimane della precedente causale prima di consentire l'accesso alla nuova.
--	---

Procedure di correzione degli errori	
Formali	<p>Le domande irricevibili sono elencate, per prime, tra quelle inviate e sono identificabili in quanto riportano la segnalazione di errore e sono prive di protocollo. Si potrà portare in modifica la domanda e procedere alla correzione/integrazione dei dati richiesti, allegando eventualmente un nuovo <i>file</i> "elenco beneficiari" corretto. Una volta modificata la domanda, si dovrà procedere a un nuovo invio.</p> <p>In presenza di errori formali e in mancanza di un'opportuna modifica, la domanda non potrà essere protocollata e inoltrata per l'istruttoria.</p>
Sostanziali	<p>Se UNI-CIG non evidenzia alcun errore, la domanda sarà trasmessa in istruttoria per la successiva autorizzazione (o reiezione).</p> <p>Qualora, invece, siano ravvisate delle criticità, la procedura le evidenzierà in un <i>file</i> riassuntivo e porterà la domanda in uno stato modificabile indicato da un'icona rossa e dalla scritta "errori di compatibilità": a questo punto si potrà valutare l'errore segnalato e scegliere tra le seguenti opzioni, portando in modifica la domanda e accedendo ai quadri che presentano messaggi di anomalia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedere alla correzione/integrazione dei dati richiesti; • forzare la segnalazione indicando in nota il motivo per cui la si ritiene non corretta. <p>Una volta modificata la domanda, si dovrà procedere a un nuovo invio.</p> <p>Se non si ritiene opportuno operare alcuna modifica, la procedura manderà alla Struttura territoriale la domanda dopo 5 giorni dalla protocollazione per la successiva istruttoria. Il termine di 5 giorni per la modifica della domanda è meramente ordinatorio e consente all'azienda di correggere spontaneamente solamente gli errori e le anomalie evidenziate dalla</p>

	procedura; non sarà possibile, pertanto, intervenire sui dati che sono formalmente corretti. Sarà comunque possibile annullare la domanda entro 3 giorni e la stessa non sarà più visualizzabile.
--	--

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RESTITUZIONE ALL'INPS DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Con la circolare n. 174/2021 l'Inps ha illustrato la nuova disciplina introdotta dall'articolo 150, D.L. 34/2020, circa la restituzione delle somme indebitamente percepite, che, per effetto del nuovo comma 2-bis, inserito nell'articolo 10, Tuir, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito. La norma, inoltre, ha stabilito che ai sostituti d'imposta spetti un credito d'imposta pari al 30% delle somme nette ricevute. La disposizione si colloca nell'ambito di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la restituzione in oggetto deve riguardare solo le somme effettivamente percepite dal contribuente, in quanto entrate nella concreta disponibilità del percettore.

Tale nuova modalità di restituzione è stata di recente oggetto di disciplina da parte dell'Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E/2021.

Ambito di applicazione e modalità di restituzione degli indebiti

L'ambito oggettivo di riferimento della norma è costituito dalla restituzione da parte del percipiente di somme indebite relative ad anni precedenti e assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto da parte del sostituto d'imposta. Pertanto, fermo il diritto del contribuente di dedurre dal reddito complessivo gli oneri per somme restituite su cui non sia stata applicata la ritenuta alla fonte, qualora l'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, abbia titolo a ripetere somme indebitamente erogate assoggettate in anni precedenti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, si attiene alle seguenti modalità operative:

- le somme sono richieste e restituite al netto e non costituiscono onere deducibile per il contribuente;
- al sostituto di imposta spetta un credito d'imposta pari al 30% delle somme oggetto di restituzione, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

La norma, quindi, non si applica ai casi di restituzione di somme indebite:

- esenti per legge (ad esempio, pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità civile, maggiorazioni sociali e assegni familiari);
- che non hanno subito complessivamente ritenute, ancorché imponibili;
- assoggettate a ritenuta, ma restituite nel medesimo anno del pagamento.

Determinazione delle somme nette oggetto di ripetizione

La norma non specifica come calcolare l'importo netto oggetto di restituzione, perciò l'Inps, per quanto concerne la determinazione della somma netta da restituire, e con particolare riferimento ai casi in cui l'indebito sia una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, applica il criterio di proporzionalità proposto dall'Agenzia delle entrate, in base al quale il sostituto deve

sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef proporzionalmente riferibili all'indebito. Di seguito i criteri che guidano il calcolo:

- individuazione delle somme nette oggetto di recupero per ciascuna annualità nei casi di indebiti pluriennali;
- all'interno delle singole annualità del periodo di riferimento dell'indebito, ai fini della determinazione del reddito imponibile, occorre tenere conto della complessiva posizione del soggetto, cioè considerare gli importi complessivamente erogati dall'Inps al medesimo soggetto e non soltanto quelli erogati dalla singola prestazione del cui indebitato si tratta;
- ai fini della determinazione delle ritenute operate sul predetto reddito complessivo imponibile è necessario computare tutte le trattenute erariali, comprese le addizionali regionali e comunali determinate e riferite agli anni d'imposta cui si riferisce l'indebito.

Credito d'imposta

Stabilendo la restituzione al netto, l'Inps ritiene che la norma abbia configurato il credito d'imposta nei confronti del Fisco come diritto autonomo e distinto dal credito nei confronti del percipiente, a prescindere perciò dall'effettiva restituzione delle somme da parte del debitore.

Il predetto credito, recuperato periodicamente in sede di versamenti F24, viene rendicontato nel modello 770, mentre le somme nette accertate sono certificate negli appositi punti previsti della CU ordinaria, in quanto non costituenti oneri deducibili dal reddito complessivo del contribuente.

Definizione dei rapporti in corso alla data di entrata in vigore della norma

Ai fini dell'applicazione del previgente regime di restituzione al lordo con riconoscimento dell'onere deducibile, i rapporti definiti alla data del 19 maggio 2020, per i quali non trova applicazione la nuova disciplina, sono quelli riconducibili alla seguente casistica:

- la restituzione dell'indebito sia già avvenuta al lordo ovvero sia stabilita da pronunce giurisdizionali passate in giudicato la restituzione al lordo;
- sia in corso un piano di recupero rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate all'atto dell'erogazione, in quanto il rapporto tra le parti è stato "definito" al momento dell'approvazione del piano di recupero;
- sia stata già notificata la nota di debito e siano avviate le attività di recupero, con compensazione o prelievo sulla prestazione, ancorché non siano ancora esauriti i rispettivi processi gestionali;
- nelle fattispecie in cui sia previsto il pagamento dell'indebito con rimessa in denaro, sia stata già notificata la nota di debito alla data del 19 maggio 2020 e sia decorso il termine di 30 giorni prescritto per l'adempimento senza che l'interessato abbia adempiuto, sul presupposto che alla predetta data l'Istituto aveva già avviato l'azione di recupero, compiendo l'attività di propria competenza, per cui il mancato pagamento è da ricondursi all'inadempimento del destinatario della nota.

Ai fini della notifica va considerata la data di consegna della nota di debito al destinatario.

In tali ipotesi, l'Istituto richiederà la restituzione delle somme indebitamente percepite al lordo delle ritenute subite, con riconoscimento dell'onere fiscalmente deducibile, senza effettuare ricalcoli, né conguagli di importi.

Analogamente, in caso di decesso del debitore, per stabilire se notificare agli eventuali eredi un importo al lordo o al netto delle ritenute, si utilizzano gli stessi criteri di avvenuta definizione con riferimento alle attività poste in essere nei confronti del dante causa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA CASSA EDILE EMANA LE NUOVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MUT

La Cnce, con lettera circolare n. 58/2021, ha chiarito le modalità per la compilazione della denuncia MUT (Modulo Unico Telematico) per i lavoratori assenti a causa di mancato possesso di *green pass*.

A fronte dell'entrata in vigore del D.L. 127/2021 e delle disposizioni ivi contenute in materia di *green pass*, in vigore dal 15 ottobre 2021, la Cnce ritiene utile chiarire la corretta modalità di indicazione nella denuncia mensile presentata alle Casse Edili/Edilcasse, da parte delle imprese, delle ore non lavorate per mancanza di *green pass* o certificazione medica nel caso di soggetti esenti dalla campagna vaccinale, per l'accesso al posto di lavoro.

A seguito di verifiche effettuate, è emersa la necessità di fare in modo che nell'immediato, nella fase della compilazione della denuncia mensile attraverso il MUT, a partire dalla competenza di ottobre, tutte le ore di assenza ingiustificata generate dal non possesso di *green pass* o della certificazione medica per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale, debbano essere inserite all'interno del campo denominato "Ore_PermNonRetr", attualmente in uso per i permessi non retribuiti e descritto nel documento "mut_tec_v240.pdf - Specifiche Tecniche Interfaccia Software Gestionali Paghe". L'errata compilazione comporterà il rischio di blocco dell'invio della denuncia mensile.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DEMATERIALIZZAZIONE NOTA SPESE PRODOTTA DAL DIPENDENTE TRASFERTISTA

In risposta a istanza di interpello n. 740/E/2021, l'Agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere con riferimento alla corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione con l'intervento o meno di un pubblico ufficiale.

Qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale, ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari (come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi), deve possedere, tra le altre, le caratteristiche dell'immodificabilità, integrità e autenticità: laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti, nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici e che la procedura sia interamente dematerializzata, fermi restando tutti gli ulteriori requisiti individuati per la deducibilità dei costi (quali inerenza, competenza e congruità) e le modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati.

Nella fattispecie descritta in interpello, laddove siano garantiti i requisiti di immodificabilità, integrità e autenticità dei documenti dematerializzati, nulla osta all'adozione del processo ipotizzato dall'istante sia quando la nota spese è generata direttamente dal trasfertista mediante la procedura di accesso alla rete aziendale (tramite l'inserimento del "nome utente" e della "*password*"), ovvero, laddove la connessione sia già avvenuta, tramite il sistema SSO (*single sign-on*), sia quando la medesima è prodotta tramite un delegato, il quale agisce su procura, in nome e per conto del delegante, di cui resta traccia nel sistema stesso.

I giustificativi di spesa, anche se dematerializzati, devono comunque consentire la verifica dell'esistenza dei requisiti che consentono la deducibilità dei costi e l'imputabilità dei redditi in capo ai dipendenti cui viene rimborsata la spesa.

Per quel che riguarda, invece, l'obbligo di firma della nota spese, la normativa non richiede l'apposizione della firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o di una firma elettronica avanzata, ai fini della corretta formazione del documento informatico, né tantomeno ai fini della relativa rilevanza fiscale, ma solo allo scopo di riconoscerne l'efficacia e validità probatoria di scrittura privata prevista dall'articolo 2702, cod. civ.. Analoghe considerazioni valgono per i giustificativi a essa allegati, ricordando che le copie per immagine di documenti analogici, se realizzate con le modalità illustrate dall'articolo 22, comma 1-bis, CAD, sostituiscono gli originali "*ad ogni effetto di legge*" e, dunque, anche ai fini tributari.

Con particolare riferimento alle prestazioni di trasporto tramite taxi, si tratta di servizi soggetti all'obbligo di fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatoriamente conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico. Le medesime prestazioni sono, invece, esonerate dall'obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale.

I giustificativi allegati alle note spese, peraltro, trovano generalmente corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La loro natura, quindi, è quella di documenti analogici originali "non unici", per i quali è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. Se il giustificativo non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, e abbia, pertanto, natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell'intervento del pubblico ufficiale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AGGIORNATI I MINIMI IMPONIBILI INAIL 2021

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1881 del 23 settembre 2021 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Inail nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2021 e stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 17.448,90 euro e 32.405,10 euro. Sulla base di tali importi, con la circolare n. 32/2021, l'Inail ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare n. 16/2021.

Retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti

Anno 2021			
Limite minimo	Giornaliero	per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti	48,98 euro
	Mensile (x 26)		1.273,48 euro

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

Dal 1° gennaio 2021 la retribuzione convenzionale per detenuti e internati, allievi di corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, è la seguente:

Retribuzioni convenzionali	
Retribuzione	Euro
giornaliera	58,16
mensile	1.454,08

Familiari partecipanti all'impresa familiare

Dal 1° gennaio 2021 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i familiari partecipanti all'impresa familiare è il seguente: € 58,40.

Collaboratori

Si segnala che per i lavoratori parasubordinati il minimale e il massimale mensili validi dal 1° gennaio 2021 sono:

Lavoratori parasubordinati: minimali e massimali	
Limite mensile	Euro
minimo	1.454,08
massimo	2.700,43

Lavoratori dell'area dirigenziale

Dirigenti senza contratto *part-time*

I lavoratori dell'area dirigenziale sono quelli aventi la qualifica di dirigente e quelli che, pur in carenza di detta qualifica, sono inquadrati nell'area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli specifici contratti collettivi (lavoratori con mansioni o funzioni direttive).

Retribuzioni convenzionali dirigenti	
Retribuzione	Euro
giornaliera	108,02
mensile	2.700,43

Dirigenti con contratto *part-time*

Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto a tempo parziale, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Retribuzioni convenzionali dirigenti a tempo parziale	
Retribuzione	Euro
Retribuzione convenzionale oraria	13,50

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.
